Pubblicato il 25/10/2022

N. 00834/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da

Hali Khan, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dalla Questura di Bologna in data 19.11.2021 e notificato in data 13.12.2021 e ad ogni altro ed eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente, comunque lesivo per il medesimo, e conseguentemente, ordinare, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, cittadino di nazionalità gambiana, ha impugnato il diniego emesso dalla Questura di Bologna con cui è stata respinta l'istanza presentata l'8 aprile 2021 volta al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, motivato dalla carenza del requisito della permanenza in Italia da cinque anni, non potendosi computare ex art. 9 c. 5 T.U.I. i titoli di "breve durata" tra cui la stessa permanenza per protezione internazionale ed umanitaria.

Espone di essere entrato in Italia nel 2015, di aver ottenuto il 9 marzo 2016 permesso di soggiorno per protezione internazionale e nel 2020 permesso per motivi di lavoro rinnovatogli sino al 19 giugno 2023.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.Lgs. 286/1998: ad avviso del ricorrente nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo andrebbe computata anche la permanenza in Italia per protezione internazionale e umanitaria, come recentemente peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza, dovendosi escludere dal computo solamente i periodi di soggiorno di "breve durata" previsti dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione;

II)VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241 DEL 1990 ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI MOTIVAZIONE: il provvedimento impugnato non indicherebbe con sufficiente chiarezza le ragioni del diniego.

Si è costituita in giudizio la Questura di Bologna depositando relazione ed insistendo per l'infondatezza del gravame dal momento che i permessi rilasciati al ricorrente, dapprima per asilo politico dal 9 aprile 2015 al 9 luglio 2015 e poi per protezione umanitaria dal 9 marzo 2016 sino al 2 maggio 2020 non potevano essere apprezzati ai sensi dell'art. 9 c. 5 T.U.I. in quanto titoli di "breve durata".

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.

In prossimità della trattazione nel merito le parti non hanno depositato memorie né documentazione.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E'materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Bologna ha respinto l'istanza del ricorrente presentata l'8 aprile 2021 volta al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con la motivazione della irrilevanza dei periodi di permanenza in Italia a titolo di protezione internazionale ed umanitaria.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto

3.- In punto di fatto va rilevato che l'odierno ricorrente è entrato in Italia nel 2015 ottenendo un primo permesso temporaneo per asilo politico dal 9 aprile 2015 al 9 luglio 2015 poi per protezione umanitaria ex art. 5 c. 6, T.U.I. dalla competente Commissione Territoriale dal 9 marzo 2016 sino al 2 maggio 2020. Il 19 giugno 2020 ha chiesto ed ottenuto permesso di soggiorno per lavoro subordinato (con rinuncia al permesso per motivi umanitari) rinnovato sino al 19 giugno 2023.

4.- Punto di diritto unico e decisivo per la decisione dell'odierna controversia è dunque rappresentato dalla possibilità del computo o meno al fine del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo dei periodi di soggiorno nel territorio italiano a titolo di protezione internazionale.

5.- Ritiene il Collegio di poter fornire risposta positiva apprezzando l'assunto di parte ricorrente di cui al primo motivo di gravame.

Ai sensi dell'art. 9, co. 1 T.U.I. "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, […] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1."

Il successivo comma 3 della medesima disposizione normativa stabilisce che "3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12 quater, e 42 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Venendo poi alle modalità di computo del requisito dei cinque anni, al comma 5 del medesimo art. 9 T.U.I. (ma anche all'art. 4, paragrafo 2 della Direttiva 2003/109/CE) si legge che: "5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3". Il Legislatore ha quindi esplicitamente escluso da tale calcolo:

d) i periodi di soggiorno di breve durata previsti dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione;

e) i periodi di soggiorno in qualità di titolare di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni organizzazioni internazionali di carattere universale.

Orbene, non si computano i periodi di soggiorno per i quali il richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata previsti dal T.U.I. (ad esempio quello previsto dall'art. 19, co. 1 bis lett. d) D.lgs. 286/1998) oppure quelli c.d. "diplomatici". Di converso, sono invece considerati ai fini del computo, ad esempio, i periodi di possesso di permesso per studio o formazione (art. 9, co. 3 lett. a) T.U.I.), per protezione temporanea, per cure mediche o in base agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, co. 12 quater, e 42 bis, nonché i periodi di possesso del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008, o in attesa di una decisione su tale richiesta (art. 9 co. 3 lett. b) T.U.I) o ancora in qualità di richiedenti asilo (art. 9, co. 3, lett. c) T.U.I.

Tanto premesso, come recentemente osservato da giurisprudenza che il Collegio condivide "[…] la lettura combinata delle indicate disposizioni induce a ritenere che la volontà del legislatore sia orientata nell'escludere che il permesso di soggiorno UE possa essere rilasciato a chi ha maturato il termine di cinque anni richiesti dalla norma in virtù del titolo di soggiorno per motivi umanitari ma che, ove a tale titolo di soggiorno sia seguita da parte dello straniero un diverso titolo che lo legittima alla permanenza nello Stato, quale ad esempio un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la sua regolare permanenza possa essere computata a far data dalla acquisizione del predetto titolo di soggiorno per motivi umanitari". D'altronde, "Non si spiegherebbe, diversamente, la disposizione contenuta nel citato comma 5 dell'articolo 9, che indica, come si è detto, quali sono i periodi di soggiorno che non possono essere calcolati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.". "Una diversa interpretazione, peraltro, indurrebbe a rilevare una irragionevole disparità di trattamento tra gli stranieri che a seguito del riconoscimento della protezione umanitaria, decorso il quinquennio, possono acquisire il titolo di soggiorno UE e coloro ai quali sia stata riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto questi ultimi, nei cinque anni dalla presentazione della istanza di riconoscimento della protezione internazionale e fino alla istanza di rilascio del titolo di soggiorno, hanno comunque soggiornato regolarmente nello Stato integrandosi nel tessuto sociale mediante lo svolgimento di un percorso di studi ovvero del regolare svolgimento di attività lavorative. […]" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 maggio 2021, n. 3412).

6.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento gravato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO